



Università degli Studi di Cagliari

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI
DI SCIENZE POLITICHE CLASSE L-36
ANNO ACCADEMICO 2019-2020**

Sommario

Art. 1 Premesse e finalità	2
Art. 2 Organi del corso.....	2
Art. 3 Obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea e descrizione del percorso formativo.....	3
Art. 4 Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati.....	3
Art. 5 Tipologia delle attività didattiche	3
Art. 6 Percorso formativo.....	5
Art. 7 Docenti del corso	5
Art. 8 Programmazione degli accessi.....	5
Art. 9 Requisiti e modalità dell'accesso.....	5
Art. 10 Iscrizione al Corso di Laurea	6
Art. 11 Iscrizione ad anni successivi, trasferimenti e passaggi.....	6
Art. 12 Tirocini.....	6
Art. 13 Crediti formativi	7
Art. 14 Propedeuticità	7
Art. 15 Obblighi di frequenza	7
Art. 16 Conoscenza della lingua straniera	7
Art. 17 Verifiche del profitto.....	8
Art. 18 Personalizzazione del piano di studi.....	9
Art. 19 Periodo di studi all'estero	9
Art. 20 Riconoscimento di crediti per abilità professionali	10
Art. 21 Orientamento e tutorato	10
Art. 22 Prova finale.....	10
Art. 23 Valutazione delle attività didattiche.....	11
Art. 24 Assicurazione della qualità	12
Art. 25 Trasparenza. Modalità di trasmissione delle informazioni agli studenti	12
Art. 26 Diploma Supplement	12
Art. 27 Norme finali e transitorie.....	13

Regolamento Didattico del Corso di Studi

Art. 1 Premesse e finalità

Il presente Regolamento del Corso di Laurea (CdL) in Scienze Politiche è deliberato dal Consiglio di Corso di Laurea (CoCdL) in conformità all'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà di insegnamento e nel rispetto dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, in base al D.M. 270/2004, allo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, al Regolamento didattico di Ateneo, al Regolamento carriere amministrative degli studenti, alla L. 264/1999, relativa alla programmazione degli accessi e alle altre leggi in materia.

Art. 2 Organi del corso

Sono organi istituzionali del CdL:

- a) il Consiglio di Corso di Laurea, composto ai sensi dell'art. 43 dello Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari e competente per le funzioni indicate all'art. 44 dello Statuto, dalle leggi in vigore e dai regolamenti di Ateneo in materia di didattica, in particolare il Regolamento didattico d'Ateneo e il Regolamento per le carriere amministrative degli studenti;
- b) il Coordinatore del Corso di Laurea, competente per le funzioni indicate all'art. 45 dello Statuto, gli altri adempimenti previsti dalle leggi in vigore e dai regolamenti di Ateneo in materia di didattica, in particolare il Regolamento didattico d'Ateneo e il Regolamento carriere amministrative degli studenti. Il Coordinatore verifica che la gestione dell'assicurazione della qualità (AQ) attuata dal CdL produca adeguata fiducia alle parti interessate interne ed esterne e che i requisiti per l'AQ siano soddisfatti; sovrintende alla redazione della SUA-CdS (Scheda Unica Annuale – Corso di Studi); organizza la consultazione delle parti interessate, con particolare riferimento agli studenti, per la predisposizione dell'offerta formativa; è responsabile della stesura del rapporto di riesame (*cf. documenti ANVUR-AVA*);
- c) il Referente per la qualità del Corso di Studi (Regolamento PQA art. 10).
- d) la Commissione di auto-valutazione (CAV), che svolge le funzioni della Commissione di gestione dell'assicurazione della qualità (AQ) prevista dai documenti ANVUR-AVA e collegata normativa di riferimento; le funzioni stabilite dal Senato Accademico con la delibera n. 44 del 22 aprile 2013 e nella relazione del PQA del 2013. In particolare: propone l'organizzazione e le relative funzioni, responsabilità e tempistiche per l'AQ del CdL; verifica il rispetto delle condizioni per l'accreditamento periodico del CdL; verifica e valuta gli interventi mirati al miglioramento della gestione del CdL; verifica ed analizza approfonditamente la coerenza degli obiettivi e dell'impianto generale del CdL; effettua il monitoraggio dei dati riguardanti gli studenti e propone azioni di miglioramento; compila la SUA-CdS per le parti di competenza; redige il rapporto di riesame periodico.

È organo funzionale del Consiglio il Comitato di indirizzo.

Il Consiglio potrà individuare ulteriori e differenti strutture funzionali con l'incarico di analizzare e istruire le attività relative a specifiche funzioni del Consiglio.

Regolamento Didattico del Corso di Studi

Art. 3 Obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea e descrizione del percorso formativo

Il percorso formativo del Corso di Studi in Scienze Politiche mira a fornire agli studenti un insieme di strumenti conoscitivi e analitici utili per successivi approfondimenti conseguibili con la prosecuzione del proprio iter di studio o di lavoro. Le conoscenze acquisite con gli insegnamenti del primo biennio, relative alle discipline storiche, sociologiche, giuridiche, politologiche e del pensiero politico, ed economico-statistico forniranno il necessario substrato conoscitivo ed i dispositivi analitici di base. Dal terzo anno l'ordinamento del corso di laurea in Scienze Politiche prevede l'opzione della scelta tra un curriculum di studi internazionali ed uno di scienze sociali.

Gli insegnamenti delle discipline storico-politiche e internazionali mirano a fornire ai laureati le competenze adeguate per ideare e sostenere argomentazioni tipiche del dibattito internazionale contemporaneo di ambito europeo ed extraeuropeo. Dovranno essere altresì in grado di poter proseguire con profitto gli studi nei percorsi specialistici coerenti con la formazione acquisita, e/o esercitare funzioni di operative di medio livello negli organismi internazionalizzati, sapendo gestire progetti specifici relativi alle dinamiche dei fenomeni politici ed economici che caratterizzano le relazioni internazionali europee ed extraeuropee.

Gli insegnamenti delle discipline delle scienze sociali comprese nell'offerta formativa forniscono al laureato in Scienze Politiche le conoscenze transdisciplinari utili all'acquisizione dei contenuti fondamentali nel campo dei processi sociali, culturali e comunicativi acquisiti nel primo biennio di studio, e al perfezionamento e specificazione sui temi della metodologia della ricerca e dei fondamenti antropologici nonché negli ambiti più propriamente geo-politici dei processi economici del mercato del lavoro e delle dinamiche territoriali a scala locale ed internazionale.

Art. 4 Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Il laureato in Scienze Politiche acquisisce competenze utili a: a) gli impieghi in organizzazioni pubbliche e aziende private nazionali e internazionali; b) analisi dei processi sociali, di governance e di attività di cooperazione e di terzo settore. Svolge attività di tipo amministrativo e organizzativo-gestionale; di informazione e di comunicazione; ricopre funzioni amministrative di tipo intermedio in relazione alle relazioni internazionali (politico-economico e dinamiche globali); svolge mansioni intermedie relative alle istituzioni europee, alle attività di finanziamento da loro offerte e cura le relazioni con uffici di organismi internazionali, e nei settori della programmazione e organizzazione dei servizi, delle relazioni pubbliche e della comunicazione, della selezione e gestione delle risorse umane; della pianificazione territoriale e del turismo. Per lo svolgimento di attività che richiedono livelli di responsabilità superiori è necessario acquisire ulteriori competenze tramite successivi percorsi di alta formazione, o tirocini, o corsi professionalizzanti.

Art. 5 Tipologia delle attività didattiche

Le attività formative sono relative a sei tipologie:

- a) base (BA)
- b) caratterizzanti (CA);
- c) affini o integrative (AF);
- d) a scelta dello studente (ST);

Regolamento Didattico del Corso di Studi

- e) prova finale (FI);
- f) ulteriori attività formative (AA): ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, tirocini formativi e di orientamento, altre conoscenze utili all'inserimento nel mondo del lavoro.

Le attività formative che compongono il piano di studi sono articolate in:

- a) insegnamenti obbligatori;
- b) insegnamenti in alternativa, per consentire la definizione di percorsi formativi flessibili;
- c) attività formative a scelta dello studente, per la personalizzazione del piano di studi (quali esami, seconda straniera, seminari e corsi accreditati);
- d) tirocinio;
- e) elaborazione di una relazione finale.

L'offerta formativa è riportata nell'Allegato 1.

Il piano di studi prevede 15 crediti formativi universitari previsti per la scelta dello studente. Per le attività a scelta è possibile sostenere un esame tra quelli impartiti nei Corsi di Laurea dell'Ateneo di Cagliari, e devono avere contenuti coerenti con gli obiettivi formativi. Gli esami relativi agli insegnamenti impartiti nella Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche sono considerati coerenti con il percorso formativo del CdL. Qualora l'esame sia individuato al di fuori di quelli impartiti nella Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche, lo studente, prima di sostenerlo, dovrà presentare apposita istanza al Consiglio di Corso di Laurea, per il tramite del docente referente appositamente delegato dal Consiglio di Corso e allegandovi il programma. Non è possibile ripetere un esame già superato.

Il percorso formativo prevede altre attività formative a scelta dello studente, che mirano ad ampliare il campo di conoscenze e di esperienze dello studente attraverso l'approfondimento di specifici aspetti disciplinari e/o la partecipazione a iniziative di tipo culturale promosse dalle istituzioni che operano sul territorio.

Tali altre attività, (seminari, workshop, laboratori), individuate fra quelle organizzate e proposte all'interno del Dipartimento di afferenza del presente CdL (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali), nonché preventivamente accreditate dal Consiglio di Corso di Studio, sono considerate coerenti con il percorso formativo del Corso: gli eventuali crediti saranno attribuiti d'ufficio, previa certificazione del docente referente dell'attività.

Le attività formative accreditate sono pubblicate nel sito del CdL e possono essere organizzate per un numero programmato di studenti.

Lo studente può individuare altre attività formative (seminari, workshop, laboratori) anche al di fuori di quelle organizzate dalla Facoltà e dal Dipartimento: in tale ipotesi, dovrà presentare istanza per l'attribuzione dei crediti alla Segreteria studenti, allegando la documentazione relativa all'attività svolta (attestato di partecipazione, qualifica dell'ente promotore, descrizione dell'attività, numero di ore, periodo in cui si è svolta l'attività, superamento della prova finale). Il Consiglio valuta discrezionalmente e caso per caso ciascuna istanza, accogliendo solo quelle relative ad attività che ritenga strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del CdL e conformi alle norme di Ateneo sull'acquisizione di crediti liberi. In ogni caso non possono essere riconosciuti come attività a scelta studente i corsi/seminari seguiti a pagamento.

Sempre nell'ambito della scelta studente possono infine essere attribuiti crediti per l'attività lavorativa o per lo svolgimento di un tirocinio curricolare. Nel primo caso, lo studente dovrà dimostrare con apposita documentazione, che la sua mansione è coerente con il percorso formativo e con il livello di impiego adeguato ad un CdS triennale.

Regolamento Didattico del Corso di Studi

Art. 6 Percorso formativo

Il Corso di laurea in Scienze Politiche ha durata triennale.

Il percorso prevede un biennio comune e due curriculum specifici al terzo anno di corso, per un totale di:

- a) 20 esami obbligatori per complessivi 160 cfu;
- b) 15 cfu a scelta dello studente;
- c) scelta della seconda lingua straniera;
- d) 5 cfu per la prova finale.

L'elenco degli insegnamenti erogati è riportato nell'Allegato 2.

Ciascun anno di corso si suddivide in due semestri. Tali periodi sono separati da un intervallo adeguato all'espletamento degli esami di profitto.

Il periodo didattico e l'orario di svolgimento delle lezioni, le date di esame e della prova finale sono stabiliti dal calendario didattico, approvato annualmente e consultabile sul sito istituzionale del corso.

Art. 7 Docenti del Corso

Sono docenti del CdL tutti i professori e i ricercatori che abbiano un incarico di insegnamento nel CdL, ai sensi del Regolamento di Ateneo per gli incarichi di insegnamento e tutorato, nonché i docenti che, pur non avendo insegnamento, abbiano optato per l'afferenza al CdL.

L'elenco dei docenti del corso è pubblicizzato nel sito istituzionale del Corso di laurea.

Art. 8 Programmazione degli accessi

Il Corso di Laurea in Scienze Politiche è ad accesso libero.

Art. 9 Requisiti e modalità dell'accesso

Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso del diploma di scuola superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, nonché di una adeguata preparazione iniziale. Queste ultime verranno valutate attraverso un test, obbligatorio ma non selettivo, che ha valenza orientativa e di autovalutazione. Sono oggetto di verifica la cultura generale, la lingua italiana, la capacità di ragionamento logico-matematico e la lingua inglese secondo i contenuti nel test nazionale. Le regole per l'accesso sono contenute nell'Allegato 3.

Il mancato superamento del test non impedisce l'iscrizione al CdL. Per gli studenti che non superano il test d'ingresso è definito un percorso di riallineamento, tramite l'organizzazione di specifici corsi, la cui frequenza è fortemente raccomandata. Al termine del corso di riallineamento è previsto un esame finale. Ulteriori modalità per il recupero del debito in ingresso sono specificate nell'Allegato 4.

Regolamento Didattico del Corso di Studi

Art. 10 Iscrizione al Corso di Laurea

Le modalità, i termini e la documentazione da predisporre per la domanda di iscrizione alla prova di accesso sono indicati annualmente nel Manifesto generale degli studi dell'Università degli Studi di Cagliari; l'entità delle tasse da versare è stabilita secondo il Regolamento contribuzione studentesca, emanato annualmente.

Art. 11 Iscrizione ad anni successivi, trasferimenti e passaggi

Lo studente iscritto al CdL si intende iscritto all'anno successivo a seguito del pagamento della prima rata delle tasse, come indicato nel Regolamento contribuzione studentesca, entro i termini di scadenza ivi previsti e nel rispetto delle altre modalità indicate annualmente nel Manifesto generale degli studi.

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo, il Consiglio di CdL delibera sulle istanze degli studenti che intendono passare o trasferirsi al CdL in Scienze Politiche da altro CdL dell'Ateneo di Cagliari o di altro Ateneo, chiedere abbreviazioni di carriera o l'autorizzazione per svolgere una parte del proprio percorso formativo in un altro Ateneo, italiano o straniero.

Ai fini del trasferimento e del passaggio al CdL, lo studente, contestualmente alla domanda di trasferimento o passaggio di corso, deve presentare istanza di convalida degli esami universitari già superati e di riconoscimento dei relativi crediti, allegando l'autocertificazione delle attività formative sostenute e, se richiesto dal Consiglio, anche i relativi programmi.

Il Consiglio riconosce il maggior numero di crediti possibile, in ragione dei programmi degli insegnamenti sostenuti. In base del numero dei crediti convalidati, il Consiglio delibera l'anno di corso al quale lo studente è ammesso.

Art. 12 Tirocini

Il CdL promuove e valorizza il costante rapporto tra studenti, docenti e territorio di riferimento e considera a tal fine il tirocinio un'attività fortemente consigliata.

La procedura relativa all'attivazione e allo svolgimento del tirocinio è pubblicizzata in apposita sezione del sito istituzionale del CdL.

Gli studenti sono incoraggiati a svolgere il tirocinio presso soggetti, pubblici o privati, con cui il CdL, la Facoltà o l'Ateneo ha attivato apposite convenzioni. Possono altresì chiedere di attivare una nuova convenzione, proponendo un progetto di tirocinio. Il Tutor universitario per i tirocini e il Coordinatore del CdL valutano la proposta e la sua coerenza con il progetto formativo del Corso.

Il Tutor universitario ha altresì il compito di valutare nel complesso la qualità formativa del tirocinio effettuato, alla luce della relazione del tutor della struttura ospitante, nonché della relazione dello studente.

Il tutor della struttura ospitante compilerà un giudizio di valutazione dell'attività svolta dal tirocinante e dei risultati conseguiti.

Gli studenti sono incoraggiati a valorizzare le esperienze di tirocinio anche nella elaborazione della relazione finale del percorso triennale, sintetizzando in tale sede lo studio teorico sull'argomento scelto con l'esperienza e l'attività maturata durante il tirocinio.

Regolamento Didattico del Corso di Studi

La procedura tirocini è pubblicizzata in apposita sezione del sito web del CdS e Facoltà ove si trovano anche regole e requisiti.

Art. 13 Crediti formativi

L'apprendimento delle competenze e delle professionalità da parte degli studenti è calcolato in Crediti Formativi Universitari (CFU), articolati secondo quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento didattico d'Ateneo.

A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. In particolare, nell'ambito di ciascuna attività formativa, ogni credito corrisponde a:

- a) 6 ore di lezione frontale e 19 ore di studio individuale;
- b) 25 ore di attività di tirocinio;
- c) 25 ore di studio individuale per la preparazione della prova finale.

Art. 14 Propedeuticità

Non sono previste propedeuticità formali fra gli esami: è tuttavia fortemente raccomandato agli studenti di attenersi alla sequenza degli esami indicata nel piano di studi.

Eventuali obblighi di propedeuticità tra gli insegnamenti possono essere definiti in sede di programmazione annuale della didattica.

Art. 15 Obblighi di frequenza

La frequenza alle lezioni non è obbligatoria, ma fortemente consigliata.

I docenti possono rilevare le presenze per esigenze organizzative dell'attività didattica.

Ogni docente può inoltre stabilire autonomamente, nell'ambito del proprio corso di lezioni, attività specifiche di formazione per le quali è prevista una frequenza obbligatoria, secondo le modalità indicate nel programma di insegnamento del relativo corso.

Art. 16 Conoscenza della lingua straniera

Il percorso formativo del CdL prevede lo studio della Lingua inglese finalizzato al conseguimento del livello B2 e di una seconda lingua scelta tra lingue europee (Francese, Tedesco, Spagnolo) o extra-europee (Arabo, Cinese).

L'erogazione dell'insegnamento di Lingua inglese avviene congiuntamente con il Centro linguistico di Ateneo, ed è così strutturata:

- a) 3 cfu al conseguimento del livello B1 (QCER) tramite il progetto "Lingua inglese UNICA_CLA";
- b) 3 cfu al superamento della prova intermedia del modulo di inglese specialistico (18 ore). Questa

Regolamento Didattico del Corso di Studi

prova potrà essere sostenuta dopo il superamento del livello B1;
c) 3 cfu al conseguimento del livello B2 (QCER) tramite il progetto “Lingua inglese UNICA_CLA”.
La verbalizzazione avverrà in un'unica soluzione, per 9 cfu, dopo il conseguimento del livello B2.

Art. 17 Verifiche del profitto

Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi corsi di insegnamento.

Lo studente in regola con l'iscrizione e i relativi versamenti può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica che si riferiscano a corsi di insegnamento conclusi.

Gli esami di profitto consistono in una prova di valutazione della preparazione dello studente sul programma ufficiale del corso disponibile nella pagina docente sul sito istituzionale del CdL. Tale documento è corredato da specifiche indicazioni sulle modalità d'esame e sul calcolo del voto d'esame, nonché integrato dal materiale didattico suggerito dal docente utile a consentire l'acquisizione dei corrispondenti CFU.

Per gli insegnamenti attributivi di 9 crediti formativi è prevista la possibilità da parte del docente di definire prove intermedie di valutazione in itinere, anche valide a fini di determinazione del voto finale.

La prova d'esame può avere forma orale, scritta o mista. Può comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la supervisione dei docenti e tenere conto, inoltre, di eventuali prove intermedie sostenute dallo studente durante il semestre.

La valutazione delle prove di esame è effettuata da una Commissione nominata a norma dell'art. 22 del Regolamento didattico d'Ateneo, ed è volta ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti, ai fini della prosecuzione della loro carriera accademica. Tali accertamenti, sempre individuali, hanno luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione, in rapporto con l'insegnamento o l'attività prevista e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

La valutazione finale è espressa con una votazione in trentesimi e per il superamento dell'esame è necessaria una votazione non inferiore a 18/30. La Commissione, all'unanimità, può attribuire la lode.

Non possono essere previsti appelli in deroga al calendario ufficiale, al fine di non interferire con il regolare svolgimento delle lezioni, salvi eccezionali e comprovati motivi, su autorizzazione del Coordinatore del CdL e con il consenso del docente interessato.

Gli studenti ai quali manchi un solo esame per completare il proprio percorso di studio possono presentare istanza di appello straordinario per laureandi. L'istanza dev'essere presentata 40 giorni prima della sessione di laurea utile, via e-mail, alla segreteria studenti, al Coordinatore del CdL e al docente supervisore.

L'istanza deve contenere:

- a) nome, cognome e numero di matricola;
- b) codice e corso di studio di appartenenza;
- c) codice e denominazione dell'esame da sostenere;
- d) nome del docente supervisore dell'elaborato finale.

All'istanza dev'essere allegata la dichiarazione con la quale il docente supervisore attesta che lo stato del lavoro consente la laurea nella prima sessione di laurea utile.

L'istanza può essere accolta soltanto laddove risulti chiaramente che il lavoro è prossimo alla conclusione, entro i termini fissati per il deposito.

La relativa procedura è indicata in un'apposita sezione del sito istituzionale del CdL.

Regolamento Didattico del Corso di Studi

Ogni tipo di frode perpetrata nel corso dello svolgimento degli esami di profitto è perseguita con sanzioni disciplinari, salva la ricorrenza di altre e diverse forme di responsabilità.

Art. 18 Personalizzazione del piano di studi

Il CdL ha un piano di studio statutario per ciascuno dei due indirizzi.

La personalizzazione del percorso di studio avviene attraverso la scelta dei 15 CFU a scelta dello studente e dell'argomento relativo alla relazione finale dello studente.

Art. 19 Periodo di studi all'estero

Il CdL incoraggia gli studenti a trascorrere periodi di studio all'estero, attraverso i rapporti convenzionali di scambio attivati con Università straniere, secondo quanto disposto dall'art. 25 del Regolamento didattico di Ateneo.

Gli studenti del CdL, a norma dell'art. 30 del Regolamento carriere studenti, possono recarsi presso Istituzioni universitarie internazionali per:

- a) frequentare attività formative e sostenere le relative prove d'esame;
- b) preparare l'elaborato finale;
- c) svolgere attività di tirocinio.

Il Consiglio di CdL cura la razionalizzazione delle procedure di riconoscimento delle attività svolte o da svolgere all'estero, assicura la qualità delle esperienze di mobilità studentesca e garantisce la puntuale riferibilità della responsabilità del relativo procedimento amministrativo, anche allo scopo di rendere effettivi gli accordi di scambio con le Università straniere.

A tali fini, il Consiglio di Corso delega la Sottocommissione mobilità internazionale del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, nominata dal Consiglio di Dipartimento fra i docenti che ne sono membri e presieduta dal referente Erasmus.

La Commissione svolge le funzioni determinate dall'art. 30 del Regolamento carriere studenti e dall'art. 44, comma d), dello Statuto, in coerenza con il progetto formativo previsto dal presente Regolamento.

Nell'assegnazione delle sedi agli studenti e nella predisposizione e approvazione del Learning Agreement, la Commissione tiene conto delle specificità del CdL e della coerenza con il suo percorso formativo.

Nel caso in cui lo studente intenda predisporre l'elaborato finale nel corso della sua esperienza all'estero, alla Commissione spetta la valutazione preventiva circa l'ammissibilità della relativa proposta. In caso di ammissibilità, essa attribuisce allo studente i due terzi dei crediti previsti dall'ordinamento per la prova finale, che restano distinti da quelli previsti per la valutazione dell'elaborato. La Segreteria studenti è autorizzata ad attribuire allo studente interessato i relativi crediti; la Commissione di laurea attribuisce, eventualmente, i crediti di sua competenza.

La Commissione Mobilità internazionale trasmette, entro il mese di settembre, una relazione al Consiglio di CdL, con la quale fornisce tutte le informazioni relative alla mobilità internazionale, ai fini della compilazione del Rapporto annuale di riesame, del Rapporto di riesame ciclico del CdL e della SUA.

La gestione delle attività e degli adempimenti relativi alle procedure di mobilità internazionale sono competenza degli uffici del Settore mobilità studentesca ed attività relative ai programmi di scambio

Regolamento Didattico del Corso di Studi

dell'Ateneo (ISMOKA) e dell'ufficio della Segreteria per la mobilità internazionale (sportello Erasmus) della Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche.

Art. 20 Riconoscimento di crediti per abilità professionali

Il CdS può riconoscere come Crediti Formativi Universitari le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università/CdS abbia concorso.

Le relative istanze sono presentate alla Segreteria studenti, che, dopo aver istruito la pratica, le trasmette al Consiglio di CdL per la relativa delibera. All'istanza va allegata una dichiarazione del datore di lavoro nella quale sia indicata la durata temporale dell'impiego, le mansioni e l'impegno effettivo giornaliero.

Art. 21 Orientamento e tutorato

Gli studenti possono avvalersi di un servizio di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, che facilita la conoscenza delle opportunità loro offerte, anche in ambito internazionale, allo scopo di rendere il percorso di studio più puntuale e proficuo.

Il CdL individua tra i propri docenti specifici tutori, che accompagnano gli studenti durante il percorso formativo e rispondono alle loro esigenze specifiche.

E' altresì nominato un tutor per i tirocini, col compito di promuovere tali attività formative, valutare le domande di tirocinio presentate dagli studenti, in particolare sotto il profilo dell'adeguatezza degli obiettivi formativi, e fornire informazioni relative alle modalità di predisposizione delle stesse.

E' nominato un tutor all'inclusione con specifica competenza sulle istanze di studenti disabili fisici, psichici, DSA, BES, studenti lavoratori, studenti genitori, etc.

Il CdL individua infine il tutor per l'orientamento, che, insieme al tutor di orientamento di Facoltà e agli studenti collaboratori per l'orientamento, si occupa di organizzare iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita.

L'elenco dei docenti tutori è consultabile presso l'apposita pagina del sito istituzionale del CdL.

Art. 22 Prova finale

La prova finale consiste nella predisposizione di un elaborato breve (120.000 caratteri spazi inclusi), riguardante un argomento attinente ad un esame sostenuto durante il percorso di laurea.

Il testo deve essere il prodotto finale del lavoro originale dello studente, senza alcuna riproduzione, nemmeno parziale, di scritti già esistenti; sono invece ammesse le citazioni debitamente segnalate, che arricchiscono il testo ed ampliano le conoscenze biblio-sitografiche del candidato.

Per essere ammessi all'esame di laurea occorre aver superato con esito positivo gli esami degli insegnamenti previsti dal piano di studi e completato le altre attività formative previste, con conseguimento dei relativi crediti.

Regolamento Didattico del Corso di Studi

Il deposito della relazione finale avviene previa approvazione del docente supervisore.

Su autorizzazione esplicita del Consiglio di Corso di Laurea e se deliberato dagli Organi Accademici, la laurea potrà essere conseguita anche in anticipo rispetto alla prima sessione di laurea utile prevista dal piano di studi.

Le prove finali si svolgono nell'ambito degli appelli fissati dal Calendario didattico approvato dalla Facoltà e dal Dipartimento di afferenza.

La prova finale sarà valutata da una Commissione di laurea, composta da 7 docenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento carriere studenti.

Ai fini dell'attribuzione del voto di laurea, la Commissione si serve della media ponderata, calcolata dalla Segreteria studenti sulla base dei voti conseguiti dallo studente durante il suo percorso e attribuendo al 30 e lode il valore di 31/30 e con l'eliminazione del voto più basso fino a 9 CFU.

9. Il voto di laurea è ottenuto aggiungendo alla media ponderata da 0 a sette punti, di cui:

a) da 0 a 3 punti per i tempi di laurea: 3 punti a chi si laurea in corso nella sessione anticipata di aprile, nella sessione di luglio o ottobre; 2 punti a chi si laurea nelle sessioni di novembre, dicembre o febbraio; 1 punto a chi si laurea un anno fuori corso; 0 punti a chi si laurea oltre il primo anno fuori corso;

b) da 0 a 2 punti per la carriera universitaria: 2 punti nel caso di base di laurea dal 101 al 110 o superiore; 1 punto nel caso di base di laurea da 90 a 100; 0 punti nel caso di base di laurea da 66 a 89; nel caso lo studente abbia effettuato un'esperienza internazionale senza nota di demerito la commissione attribuisce 1 punto

c) da 0 a 2 punti per la relazione, tenuto conto della valutazione del supervisore.

d) La Commissione aggiunge un punto a tutti gli studenti che hanno effettuato un'esperienza internazionale e non incorsi in alcuna nota di demerito.

Ai fini del superamento dell'esame di laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti.

In caso di punteggio uguale o superiore a 110/110, la Commissione all'unanimità può attribuire la lode, in caso di rilevato valore scientifico dell'elaborato.

Il riconoscimento del lavoro di preparazione dell'elaborato finale svolto tramite i programmi di mobilità internazionale avviene secondo le procedure previste dall'art. 19 del presente Regolamento.

Alla prova finale sono attribuiti 5 crediti formativi.

Lo studente si assume la responsabilità civile e penale connessa al plagio di opere altrui nella redazione della tesi, nonché alla falsa dichiarazione di paternità del lavoro. Nei casi di plagio o di falso, il Consiglio di Corso si attiva, anche a posteriori rispetto alla laurea, ai fini dell'azione in sede civile e penale e dell'annullamento in autotutela amministrativa.

Art. 23 Valutazione delle attività didattiche

Il CdL promuove e sostiene la qualità e i processi di valutazione e monitoraggio della didattica, nonché lo sviluppo di modalità didattiche innovative.

La ricognizione sull'efficacia del processo formativo percepita dagli studenti, relativamente ai singoli insegnamenti e al CdL nel suo complesso, è svolta periodicamente, attraverso l'analisi dei questionari di valutazione della didattica compilati online dagli studenti per ciascun insegnamento. In particolare, sono oggetto di valutazione:

- a) il rapporto tra crediti e carico di studio e l'adeguatezza del materiale didattico di ciascun insegnamento;
- b) la docenza nel suo complesso;
- c) l'interesse per la disciplina e la soddisfazione rispetto al docente.

Regolamento Didattico del Corso di Studi

I risultati della valutazione vengono discussi in Consiglio e pubblicati su base aggregata nel sito del CdL.

Art. 24 Assicurazione della qualità

Il CdL adotta un sistema di assicurazione della qualità (AQ) conforme alle riconosciute buone pratiche in tale ambito e ai documenti ufficiali dell'Ateneo. Tale sistema è puntualmente descritto nel Documento di assicurazione della qualità, disponibile in apposita sezione del sito istituzionale del CdL.

Art. 25 Trasparenza. Modalità di trasmissione delle informazioni agli studenti

Il CdL fa propri i requisiti di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Il sito istituzionale del CdL è lo strumento con cui prevalentemente le informazioni sono trasmesse agli studenti. Sul sito sono consultabili:

- a) i regolamenti per il funzionamento del CdL;
- b) i piani di studio;
- c) i programmi degli insegnamenti;
- d) il calendario delle lezioni;
- e) i calendari e gli orari degli appelli d'esame e di laurea;
- f) le informazioni sui docenti e sugli insegnamenti;
- g) i verbali del Consiglio di Corso;
- h) le informazioni relative ad eventi specifici di interesse per gli studenti e ogni altra informazione di interesse per gli studenti del corso.

In aggiunta, sul sito possono essere pubblicati:

- a) informazioni generali;
- b) avvisi;
- c) modulistica;
- d) materiale didattico relativo agli insegnamenti;
- e) altre informazioni utili, a giudizio del Coordinatore o di persona da lui delegata.

Le informazioni relative alla mobilità internazionale degli studenti sono pubblicate sul sito istituzionale della Commissione mobilità internazionale del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

Il Consiglio nomina un referente per sito, comunicazione e trasparenza, con la funzione di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia e di supervisionare sulla chiarezza e la completezza del sito del CdL.

Il Consiglio di CdL può autorizzare il referente per sito, comunicazione e trasparenza ad utilizzare pagine dei social-media per la promozione delle attività del CdL.

Art. 26 Diploma Supplement

Regolamento Didattico del Corso di Studi

Ai sensi della normativa vigente, l'Università rilascia a richiesta, come supplemento al diploma di Laurea, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 27 Norme finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti, allo Statuto dell'Università, al Regolamento didattico d'Ateneo, al Regolamento carriere amministrative degli studenti e ad ogni altra delibera degli organi accademici competenti.